

### DISPOSITIVO

Il Giudice del lavoro,  
definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:  
accoglie la domanda e dichiara rientrante, per ciascun ricorrente, nell'orario lavorativo, a partire da gennaio 2009, per complessivi venti minuti per ciascun turno, il tempo per la vestizione e la vestizione degli indumenti da lavoro;  
per l'effetto, condanna parte resistente alla corresponsione, in favore di ciascun ricorrente, della relativa retribuzione aggiuntiva per ciascun turno svolto a partire dal gennaio 2009, con gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo;  
condanna parte resistente a corrispondere ai ricorrenti, con distrazione, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 11025,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, euro 259,00 di c.u., iva e cpa.

Larino, 29 marzo 2017

IL GIUDICE DEL LAVORO

(Daniele Di Iuoci)



### CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, indicati in epigrafe, hanno agito dinanzi a questo giudice, esponendo di essere tutti dipendenti dell'Asrem resistente, in servizio presso l'Ospedale "San Timoteo" di Termoli", quali infermieri, svolgendo la loro attività secondo turni prestabiliti (7.00-14.00, 14.00-21.00, 21.00-7.00), procedendo, prima e dopo il turno, rispettivamente a indossare e dismettere la divisa in dotazione, comprensiva di apposite calzature, presso gli appositi spogliatori esistenti presso la struttura ospedaliera, impiegando complessivamente venti minuti (dieci per la vestizione e altrettanti per la svestizione) in occasione di ciascun turno, senza che detto tempo venisse mai retribuito, ma solo diversamente contemplato dall'Asrem con regolamento dell'1.11.2013..

